

Parte prima - N. 6

Anno 49

16 marzo 2018

N. 60

Sommario

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2018, N.1

Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna 1

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6219 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 5518 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna". A firma dei Consiglieri: Bertani, Piccinini 5

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2018, N.1

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

Capo I - Principi generali e norme di organizzazione

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Linee di indirizzo

Art. 3 - Esercizio del controllo analogo da parte della Regione

Capo II - Riorganizzazione mediante fusione delle società ASTER s.c.p.a. ed ERVET s.p.a.

Sezione I - Norme per la partecipazione alla società ART-ER s.c.p.a.

Art. 4 - Autorizzazione alla partecipazione nella società ART-ER s.c.p.a. scaturente dalla fusione di ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a.

Art. 5 - Ambito di attività della società ART-ER s.c.p.a.

Art. 6 - Modalità di intervento

Art. 7 - Nomine negli organi sociali

Art. 8 - Disposizione di coordinamento per la fusione di cui al Capo II

Sezione II - Norme transitorie per l'acquisto di ramo d'azienda in ERVET s.p.a.

Art. 9 - Disposizione di coordinamento per l'acquisto di ramo d'azienda di FBM s.p.a. in ERVET s.p.a.

Art. 10 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993

Capo III - Norme comuni di razionalizzazione mediante fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. e Lepida s.p.a.. Disposizioni transitorie di prima applicazione

Art. 11 - Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a.

Art. 12 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004

Art. 13 Monitoraggio

Capo I

Principi generali e norme di riorganizzazione

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge detta norme di razionalizzazione del sistema delle partecipazioni della Regione nelle società in house providing, anche in attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Le norme della presente legge costituiscono condizione per la partecipazione della Regione Emilia-Romagna.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme del decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché la legge regionale 21 dicembre 2007, n. 26 (Misure di razionalizzazione in attuazione dei principi della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), in quanto compatibile.

Art. 2

Linee di indirizzo

1. Nell'ambito degli strumenti di programmazione strategica economica e finanziaria, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, linee di indirizzo relative agli ambiti di attività delle società in house, con cui definisce gli indirizzi strategici da imprimere alle società in house, anche ai fini del loro posizionamento nel settore di riferimento, da proporre per la condivisione con gli eventuali altri soci, nell'esercizio del controllo analogo di cui all'articolo 3.

2. Nell'ambito del documento di economia e finanza regionale (DEFER), che viene presentato dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello cui il documento si riferisce, una specifica sezione è destinata alla definizione degli indirizzi strategici di cui al comma 1. Tali obiettivi strategici possono essere oggetto di aggiornamento in occasione della presentazione da parte della Giunta regionale della nota di aggiornamento al DEFER entro il mese di ottobre. Il procedimento di approvazione del DEFER e della nota di aggiornamento è articolato in modo da consentire il massimo coinvolgimento delle Commissioni assembleari per la condivisione degli obiettivi strategici, anche attraverso la convocazione di apposite udienze conoscitive.

3. Attraverso la definizione degli indirizzi di cui al comma 1 l'Assemblea legislativa può stabilire, in particolare, gli obiettivi su cui ritiene prioritario l'impegno delle società in house, può indicare gli orientamenti strategici, anche in relazione al posizionamento nel settore di riferimento, e di indirizzo gestionale in coerenza con gli obiettivi della Regione, volti a garantire l'adesione a standard di riferimento e ai principi d'azione pubblica fissati a livello regionale, nonché ad assicurare le sinergie a tutti i livelli fra le amministrazioni del territorio regionale e le stesse società

in house, nel massimo rispetto della missione specifica delle società e dei principi di efficienza, economicità, buona amministrazione e trasparenza.

4. La Regione vigila sull'attuazione delle linee di indirizzo attraverso gli strumenti del controllo analogo di cui all'articolo 3, nonché nell'ambito della rendicontazione degli strumenti di programmazione strategica economica e finanziaria. In particolare, l'Assemblea legislativa, anche in occasione della rendicontazione del DEFER, verifica la realizzazione degli orientamenti strategici e di indirizzo gestionale di cui ai commi 2 e 3.

Art. 3

Esercizio del controllo analogo da parte della Regione

1. La Regione Emilia-Romagna esercita il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture, anche in forma congiunta con altre amministrazioni pubbliche, in conformità con gli statuti delle società partecipate. In caso di controllo congiunto essa esercita i diritti di socio mediante l'eventuale stipulazione di patti parasociali o negli organismi di coordinamento a ciò deputati.

2. Nell'ambito dell'attività di controllo analogo la Regione Emilia-Romagna esercita le proprie funzioni di indirizzo ed opera per la valorizzazione del ruolo e delle professionalità dei lavoratori delle società in house providing, quale elemento qualificante per il perseguimento degli obiettivi della presente legge.

Capo II

Riorganizzazione mediante fusione delle società

ASTER s.c.p.a. ed ERVET s.p.a.

Sezione I

Norme per la partecipazione alla società ART-ER s.c.p.a.

Art. 4

Autorizzazione alla partecipazione nella società

ART-ER s.c.p.a. scaturente dalla fusione di ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a.

1. Al fine di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale ed alla ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico, promozione e realizzazione di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la progettazione e realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, la Regione è autorizzata a partecipare alla società "ART-ER s.c.p.a." derivante dalla fusione tra le società ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a.. A tale scopo, nelle more dell'attuazione del procedimento di fusione, la Giunta regionale stabilisce con proprio atto, in conformità a quanto previsto dal codice civile, le linee generali nel rispetto delle quali le società ERVET s.p.a. e ASTER s.c.p.a. sono fuse per unione.

2. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare la partecipazione alla società costituita ai sensi del comma 1, che deve avvenire entro il 2018.

Art. 5

Ambito di attività della società ART-ER s.c.p.a.

1. La partecipazione della Regione, che deve essere azionista di maggioranza, è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda che essa persegua la finalità di favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione delle città e dei contesti produttivi. Le relative iniziative si svilupperanno su quattro principali ambiti:

a) ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la Specializzazione intelligente;

b) internazionalizzazione e attrattività del territorio, mediante azioni di promozione delle filiere regionali, del sistema della ricerca, dell'innovazione, della formazione; sviluppo di azioni rivolte a investitori regionali, nazionali e internazionali volto a rafforzare il sistema produttivo, il sistema della conoscenza e l'occupazione, in coerenza con la legislazione per la promozione degli investimenti in Emilia-Romagna;

c) valorizzazione del territorio e qualificazione dei sistemi produttivi e delle città, attraverso la promozione di azioni infrastrutturali, di innovazione sociale, di sviluppo della conoscenza e di sostenibilità ambientale;

d) supporto alla programmazione degli interventi dei soci nei seguenti ambiti:

1) messa a punto, gestione, monitoraggio, valutazione di progetti e programmi strategici di livello regionale, nazionale e dell'Unione europea volti ad accrescere la competitività, la sostenibilità, l'occupazione, la ricerca, l'innovazione, la formazione, la conoscenza, la cooperazione europea ed internazionale;

2) partecipazione e sviluppo di reti promosse dai soci a livello europeo ed internazionale;

3) realizzazione di studi e ricerche inerenti agli assetti territoriali, economici e sociali allo scopo di migliorare la programmazione strategica ed operativa;

4) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante.

Art. 6

Modalità di intervento

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 la Giunta regionale, previa informativa alla Commissione assembleare competente, è autorizzata ad approvare:

a) una convenzione sulla base del programma annuale di funzionamento della società consortile che riconosce un contributo annuale al fondo consortile dedicato;

b) un programma pluriennale delle attività per le quali la Regione prevede l'affidamento alla società ed un programma annuale di specificazione delle singole attività da affidare, cui conseguiranno le relative convenzioni.

Art. 7

Nomine negli organi sociali

1. La partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che lo statuto della società preveda la nomina da parte della Giunta regionale del presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico, nonché del presidente del collegio sindacale, fatta salva l'applicazione dell'articolo 2449 del codice civile.

Art. 8

Disposizione di coordinamento per la fusione di cui al Capo II

1. Fino alla costituzione della società ART-ER s.c.p.a. di cui all'articolo 4 si applicano alle società ASTER s.c.p.a. ed ERVET s.p.a., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9, le disposizioni legislative previgenti all'entrata in vigore della presente legge.

2. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi al fondo consortile e i corrispettivi contrattuali riconosciuti riguardanti programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 14 maggio 2002, n. 7 (Promozione del sistema regionale delle attività di ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico), dell'articolo 8, comma 3 bis, della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25 (Norme per la riorganizzazione dell'Ente regionale per la valorizzazione economica del territorio - ERVET s.p.a.) e della legge regionale 30 giugno 2008, n. 11 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società Finanziaria Bologna Metropolitana s.p.a.), sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi, ivi compresa l'attribuzione delle competenze, fino alla loro conclusione.

Sezione II

Norme transitorie per l'acquisto di ramo d'azienda in ERVET s.p.a.

Art. 9

Disposizione di coordinamento per l'acquisto di ramo d'azienda di FBM s.p.a. in ERVET s.p.a.

1. Ai fini della creazione della società consortile cui all'articolo 4, in particolare per la promozione e l'attuazione di iniziative e di interventi di interesse generale per il territorio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, l'oggetto sociale della società ERVET s.p.a. è modificato secondo quanto previsto dall'articolo 10, al fine di consentire l'acquisizione del ramo d'azienda della società FBM s.p.a. relativo a tali attività.

2. Fino all'acquisizione del ramo d'azienda di cui al comma 1, si applica l'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993, nel testo previgente.

Art. 10

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993

1. Dopo la lettera e) dell'articolo 3 della legge regionale n. 25 del 1993 è inserita la seguente:

“e bis) progettazione, realizzazione e gestione di infrastrutture per lo sviluppo regionale e dell'innovazione e della conoscenza, ivi comprese funzioni di committenza e stazione appaltante;”.

Capo III**Norme comuni di razionalizzazione mediante fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a.. Disposizioni transitorie di prima applicazione**

Art. 11

Disposizione di coordinamento per la fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a.

1. Al fine di costituire un polo aggregatore dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) regionale, l'autorizzazione alla partecipazione alla società Lepida s.p.a. di cui all'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è subordinata alla condizione prevista dall'articolo 12 e alla fusione per incorporazione di CUP 2000 s.c.p.a. in Lepida s.p.a.. A tal fine è altresì autorizzata la partecipazione anche in caso di contestuale trasformazione di Lepida s.p.a. in società consortile per azioni.

2. Fino alla conclusione del processo di fusione di cui al comma 1, si applica l'articolo 10, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2004, nel testo previgente.

Art. 12

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:

“3 ter. L'autorizzazione di cui al presente articolo è inoltre subordinata alla condizione che l'oggetto sociale della società preveda:

a) la costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT regionale in termini di progettazione, realizzazione, manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture e della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso e servizi a favore di cittadini, imprese e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione per lo sviluppo tecnologico ed innovativo della sanità e del sociale;

b) la fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell'ICT e dell'e-government di cui all'articolo 6;

c) l'attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito dell'ICT;

d) attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio, come quelle inerenti alle cosiddette smart cities.”.

Art. 13

Monitoraggio

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, entro diciotto mesi dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale presenta alla competente Commissione assembleare un rapporto sullo stato di attuazione della presente legge con particolare riferimento al nuovo assetto organizzativo, alle modalità della partecipazione della Regione alle società nate dai processi di fusione e di incorporazione in essa previsti, nonché alla realizzazione delle condizioni a cui la partecipazione della Regione è subordinata.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 16 marzo 2018

STEFANO BONACCINI

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1671 del 30 ottobre 2017; oggetto assembleare n. 5518 (X legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 193 in data 3 novembre 2017;
- assegnato alla I Commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed Istituzionali" in sede referente;
- testo licenziato dalla commissione referente con atto n. 3/2018 del 12 marzo 2018,

con preannuncio di richieste di relazioni orali in Aula del relatore della commissione consigliere Giuseppe Paruolo nominato dalla commissione in data 13 novembre 2017 e del relatore di minoranza consigliere Stefano Bargi, nominato dalla commissione in data 27 novembre 2017;

- Scheda tecnico-finanziaria;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta antimeridiana del 13 marzo 2018, alle ore 12.50, atto n. 80/2018.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 6219 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 5518 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna". A firma dei Consiglieri: Bertani, Piccinini

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 costituisce il "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" e dedica l'articolo 4 alle "finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche", nel quale si definiscono con precisione quali siano le finalità necessarie per motivare la partecipazione a società da parte di soggetti pubblici, stabilendo inoltre, al comma 9 ter, introdotto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) che "è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima";

la Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1419 del 25 settembre 2017 recante "approvazione piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016" ha stabilito di dismettere la propria partecipazione societaria a "Banca Etica S.c.p.a., modificando le decisioni assunte in precedenza con le proprie deliberazioni n. 514 e 2326 del 2016;

la partecipazione societaria della Regione Emilia-Romagna a Banca Etica S.c.p.a. è quantificata, negli allegati alla citata DGR 1419 del 2017, nella percentuale dello 0,093533, inferiore quindi all'1% individuato dal D.Lgs.

n. 175 del 2016, come tetto massimo entro il quale "è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società bancarie di finanza etica e sostenibile".

Dato atto che

la deroga specifica relativa alla partecipazione pubblica nelle società bancarie di finanza etica è stata introdotta con una modifica normativa intervenuta successivamente all'adozione della DGR 1419 del 2017;

i precedenti indirizzi regionali, quali quelli definiti dalle DGR 514 e 2326 del 2016, prevedevano, opportunamente, il mantenimento della partecipazione societaria in realtà quali "Banca Etica";

il progetto Banca Etica S.c.p.a. è nato per veicolare il risparmio verso il sostegno finanziario alle iniziative rivolte al bene comune e che esso svolga un ruolo importante nell'ambito della finanza etica, nel sostegno a progetti di cooperazione sociale, cooperazione internazionale, cultura, tutela ambientale e microcredito;

la Regione Emilia-Romagna ha stabilito, con la legge regionale n. 26 del 1997 (tuttora vigente) la propria partecipazione alla Società Cooperativa a responsabilità limitata "Verso la Banca Etica" soc. coop. a r.l., la quale si è poi trasformata nel 1998 nella società cooperativa "Banca popolare Etica".

Ritenuta

altamente qualificante, positiva ed opportuna la partecipazione della Regione – nei limiti e secondo le condizioni di cui al D.Lgs. n. 175 del 2016 – a società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Impegna la Giunta

a valutare, nell'ambito del prosieguo del processo di razionalizzazione delle partecipazioni regionali e nel quale si inserisce il pdl oggetto assembleare n. 5518, azioni dirette a rivedere la decisione assunta con la DGR 1419 del 2107, al fine di non dismettere la partecipazione della Regione in "Banca Etica S.c.p.a.".

Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta antimeridiana del 13 marzo 2018